Stato membro	Paese terzo	Accordo (titolo e data di stipulazione)	Scadenza successiva al rinnovo
Francia	Israele	Accordo commerciale 10. 7. 1953, protocollo 16. 1. 1967, scambio di lettere 24. 12. 1968	31. 12. 1970
Francia	Norvegia	Accordo commerciale 9. 7. 1951, protocollo 2. 4. 1960, scambio di lettere 6. 2. 1964	31. 12. 1970
Francia	Portogallo	Accordo commerciale 25. 3. 1961	31. 12. 1970
Francia	Svizzera	Accordo commerciale 21. 11. 1967	31. 12. 1970
Francia	Turchia	Accordo commerciale 31. 8. 1946	31. 12. 1970
Italia	Stati Uniti	Scambio di note 19. 10. 1966	31. 12. 1970
Italia	Marocco	Accordo commerciale 28. 1. 1961, protocollo addizionale 24. 2. 1965	31. 12. 1970
Italia	Portogallo	Accordo commerciale e scambio di note 4. 3. 1961, scambio di lettere 30. 12. 1961	31. 12. 1970
Italia	Tunisia	Accordo commerciale e protocollo addizionale 22. 11. 1961	31. 12. 1970
Francia	Giappone	Accordo commerciale e protocollo 14. 5. 1963, protocollo 26. 7. 1966	10. 1. 1971
Italia	Pakistan	Accordo commerciale 10. 1. 1961	10. 1. 1971
Italia	Paraguay	Accordo commerciale e scambio di note 8. 7. 1959	23. 1. 1971

DECISIONE

del 15 settembre 1969

dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, relativa a talune sospensioni tariffarie sino al 31 gennaio 1970

(69/302/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 71,

considerando che l'Alta Autorità ha rivolto ai governi degli Stati membri la raccomandazione n. 1/64, del 15 gennaio 1964, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità [1] ;

[1] GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.

considerando che l'attuale situazione congiunturale per taluni prodotti siderurgici è caratterizzata da una domanda eccezionalmente elevata e da un rilevante aumento dei prezzi e che sembra quindi opportuno sospendere, per una durata limitata, i dazi doganali su detti prodotti onde ovviare a tale situazione congiunturale ;

considerando che, in tali condizioni, dette sospensioni di dazi avranno carattere eccezionale e saranno strettamente limitate nel tempo ;

considerando che la Commissione ha annunciato l'intenzione, in caso di decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, di adottare per quanto necessario una decisione di deroga alla raccomandazione n. 1/64, conformemente all'articolo 3 della stessa,

DECIDONO :

Articolo unico

Dal 1° ottobre 1969 al 31 gennaio 1970, gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio sospendono totalmente l'aliquota dei dazi doganali applicabili alle importazioni in provenienza dai paesi terzi dei seguenti prodotti siderurgici :

Voce	Designazione delle merci
73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse
73.07 A I	Blumi e billette, laminati
73.07 B I	Bramme e bidoni, laminati
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio
ex 73.10 A II	Barre per cemento armato o calcestruzzo che comportano dentellature, collarini, cavità o rilievi, di scarsa importanza, ottenuti durante la laminazione, e che hanno subito o non una torsione dopo la laminazione
73.13 B I a)	altre lamiere, semplicemente laminate a caldo, dello spessore di 3 mm o più

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 1969.

Il Presidente

H. J. DE KOSTER